



COMUNE DI ROSTA

Piazza Vittorio Veneto n. 1 - Cap. 10090
Tel. 011 956.88.11 - Fax 011 954.00.38 - Codice fiscale - Partita IVA 01679120012

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ANNI 2018 – 2019 – CIG: Z542307401

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione del servizio di centro estivo diretto ai minori in età compresa tra i 3 e gli 11 anni per gli anni 2018 e 2019, da realizzarsi nei locali scolastici messi a disposizione dal Comune di Rosta e di seguito indicati:

- per i bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni → Scuola dell'Infanzia "E. Morante" via Bucet n. 20.
- per i partecipanti in età compresa tra i 6 e gli 11 anni → Plesso scolastico di via Bastone n. 34.

Per tutti gli iscritti le attività si svolgeranno in orario minimo dalle ore 8:00 – 17:00 dal lunedì al venerdì, per tutta la durata del Centro Estivo, fatta salva la possibilità per il concessionario di prolungamento dello stesso in entrata e uscita e/o attivare articolazioni a tempo ridotto.

La durata minima sarà di quattro settimane per la scuola dell'infanzia e di sette settimane per la scuola primaria, con attivazione nella settimana successiva alla chiusura scolastica e con facoltà di prolungamento del servizio o di attivazione in ulteriori periodi.

Non si esclude, inoltre, l'iscrizione al Centro estivo di eventuali bambini diversamente abili, per i quali sarà attivata dal Comune in accordo con il C.I.S.A. un'assistenza specifica nella effettuazione delle attività previste dal programma, finalizzata al loro completo inserimento nell'ambito dei gruppi.

Si prevedono attività sportive varie, tornei, attività ludiche in autonomia e strutturate, attività manuali gite, escursioni ed attività in piscina o parchi acquatici.

ART. 2 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Centro Estivo si propone quale servizio educativo con un importante ruolo di sostegno sociale alle famiglie durante il periodo estivo e quale opportunità di offerta di spazi e di proposte per sviluppare nei minori la creatività, la motricità, la coordinazione corporea, lo spirito di avventura, l'interesse per le attività espressive ed educative e l'esplorazione del territorio comunale circostante.

Nell'organizzazione delle attività, gli operatori, invitati a presentare offerta, dovranno tener conto del contesto sociale, delle fasce di età e dei bisogni dell'utenza.

ART. 3 – DURATA

Il contratto di concessione ha durata di due anni: 2018 e 2019.

L'Amministrazione si riserva, in caso di comprovata urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 19 e delle polizze assicurative di cui all'art. 7.

ART. 4 – AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

L'importo stimato della concessione, per l'intero periodo biennale, ammonta ad €.

39.800,00 (oltre IVA secondo l'aliquota applicata dal concessionario) calcolato su una stima presunta di presenze, così quantificato:

- Nr 25 iscritti centro estivo infanzia alla Tariffa base: € 72,00 x 4 settimane = € 7.200,00 per anno;

- Nr 25 iscritti centro estivo primaria alla Tariffa base: € 72,00x 7 settimane = € 12.600,00 per anno.

Il presente servizio è affidato nella modalità della concessione e pertanto, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi agli utenti, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo.

Nessun onere economico permarrà quindi in capo all'Amministrazione, eccettuato alcuni oneri accessori relativi alla manutenzione degli immobili e al pagamento dei consumi per le utenze.

Il concessionario non verserà alcun canone all'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei locali, ma riscuoterà in proprio le rette dovute dalle famiglie degli utenti e il cui importo sarà definito in sede di gara in base allo sconto applicato sull'importo a base d'asta di seguito indicati (a cui si aggiungerà l'aliquota IVA applicata dal concessionario):

Costo settimanale di base € 72,00 (comprensiva della quota mensa e del trasporto per le uscite didattiche, per la fascia oraria 8:00-17:00),

Le rette saranno versate dalle famiglie direttamente al Concessionario, secondo le modalità da quest'ultimo previste e comunicate agli utenti.

Il concessionario dovrà applicare riduzioni del 20% sulla tariffa del secondo utente del servizio, appartenente allo stesso nucleo familiare e del 30% sulla tariffa del terzo utente appartenente allo stesso nucleo familiare, nonché potrà prevedere, per i bambini, non residenti, una quota percentuale di maggiorazione nella misura massima del 20%.

E' facoltà del concessionario prevedere tariffe differenziate in base a diverse articolazioni orarie e di inserire un servizio di pre e/o di post centro estivo;

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione è a favore dell'operatore che avrà presentato l'offerta con il minor prezzo settimanale a carico dell'utente per la tariffa base.

L'aggiudicatario, entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento e contemporaneamente alla trasmissione dei dati concernenti il responsabile del Centro estivo, dovrà presentare un progetto relativo alle attività da proporre ai bambini della fascia 3-6 anni; ai bambini/ragazzi della fascia 6-11 presso le sedi di attività.

Tale progetto dovrà essere riferito alle attività che verranno proposte all'interno delle sedi e del territorio di Rosta.

L'Amministrazione potrà addivenire all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta ammissibile, quando questa sia ritenuta idonea e congrua.

ART. 7 – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Il concessionario, oltre a vigilare sull'incolumità dei soggetti affidatigli dovrà organizzare attività ricreative, sportive ed artistiche in armonia con le inclinazioni dei bambini che frequenteranno il servizio.

Sono a carico del soggetto gestore:

- l'impiego per l'espletamento del servizio di personale nel numero e con le caratteristiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3561 del 04.07.2016 in merito alla "Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori";
- progettare le attività estive e stringere gli accordi necessari alla loro realizzazione (contratti con strutture sportive, laboratori naturali ecc...);
- gestire la prenotazione quotidiana dei pasti e il pagamento degli stessi con la ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica;
- curare l'ordine e il corretto utilizzo dei locali concessi;
- gestire le iscrizioni e riscuotere le rette dalle famiglie in base ai prezzi indicati in sede di gara, i residenti nel Comune di Rosta avranno diritto di precedenza nell'accesso al servizio;
- sottoscrivere prima dell'inizio del servizio la copertura assicurativa del proprio personale e di tutti i minori che frequentano il centro estivo sia per la responsabilità civile che per infortuni o danni a persone o cose.

A tale scopo il Concessionario deve provvedere a stipulare:

- una copertura assicurativa RCT/O, con massimali non inferiori a euro 1.000.000,00 RCT unico ed € 1.000.000,00 RCO unico a risarcimento dei danni provocati a terzi in genere compresi gli utenti, le strutture ed i beni del Comune;
- una polizza infortuni dei minori iscritti al servizio, che contempri i seguenti massimali:
 - € 50.000,00 in caso di morte
 - € 100.000,00 per invalidità permanente
 - € 2.500,00 per cure mediche.

ART. 8 – PERSONALE

Il concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi in oggetto con proprio personale.

L'organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire un'elevata qualità dei servizi, tenendo conto delle tipologie di utenti cui essi sono rivolti, delle attività proposte e del contesto in cui si svolgono, avendo cura di adeguare il numero di operatori in relazione al numero delle iscrizioni.

In tal senso si fa riferimento al Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3561 del 04.07.2016 in merito alla "Definizione dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori"

I nominativi degli educatori ed il loro curriculum devono essere comunicati al più tardi all'inizio del servizio.

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'amministrazione della verifica puntuale per tutti i dipendenti del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia art.25/bis DPR 313/2002 come introdotto dall'art 2 c. 1 del D.Lgs 4.3.2014 n° 39.

Il Concessionario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo determinano la revoca della concessione.

Il concessionario deve altresì informare i suoi dipendenti e collaboratori che dovranno operare tenendo conto del codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Rosta, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2014 a norma dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 62/2013, scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.rosta.to.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Al fine di garantire l'equilibrio economico della concessione a fronte di tariffe stabilite dall'Amministrazione e non rimesse alla discrezionalità dell'Operatore Economico, sono previste le seguenti compensazioni:

- concessione in uso gratuito dei locali, previa d'intesa con l'Istituzione Scolastica;
- pagamento delle utenze;
- pulizia dei locali adibiti a centro estivo;
- trasporto per le uscite didattiche nella misura totale di n. 8 uscite nel raggio di 50 Km, di cui 1 uscita da destinare al centro estivo infanzia.

ART. 10 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Le strutture assegnate al concessionario per lo svolgimento del servizio dovranno essere utilizzate esclusivamente per la promozione delle attività di Centro estivo o ad esse correlate (riunioni con gli utenti, riunioni di staff ecc.). È quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 – REFERENTE

Il Concessionario dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo ed il numero telefonico (fisso e cellulare) di almeno un referente che dovrà essere sempre reperibile da parte dell'Amministrazione Comunale, almeno dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni per l'intera durata di svolgimento del servizio.

Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

ART. 12 - PROGRAMMA ATTIVITA' PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI (Scuola dell'Infanzia)

La programmazione deve tener conto della tipologia di utenza interessata e delle caratteristiche della sede di attività.

Deve essere curato con molta attenzione il ritmo quotidiano del bambino, prevedendo momenti di riposo e alternativi di attività di movimento e di attività più tranquilla.

Le attività proposte ai bambini della fascia di età 3-6 anni dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppare la creatività e la libera espressione, anche mediante piccoli laboratori di gioco e di arti espressive;
- incrementare le capacità di socializzazione di sé e degli altri;
- avvicinare i bambini al mondo della natura e dell'avventura.

Il progetto educativo dovrà tenere conto delle seguenti tipologie di attività:

- attività di gioco in autonomia;
- attività manuali, espressive, gioco-motorie, animative, musicali.

ART. 13 - PROGRAMMA ATTIVITA' PER I BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI (Scuola primaria)

La progettazione delle attività rivolte ai bambini della fascia di età 6-11 anni deve tenere conto della tipologia dell'utenza interessata e delle fasce di età individuate, nonché delle caratteristiche strutturali della sede di Centro Estivo e dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- esplorare il territorio avvicinando i ragazzi al mondo della natura e dell'avventura, seguendo obiettivi di educazione ambientale;
- incrementare la conoscenza e l'uso degli spazi e del territorio;
- confrontarsi con gli altri nel rispetto delle regole di convivenza democratica;
- stimolare le capacità espressive, creative e sportive anche attraverso forme propedeutiche a discipline sportive meno conosciute.

Il programma dovrà contenere una gamma di attività ed iniziative alternative da adottarsi in caso di maltempo. L'individuazione dei ritmi e dei contenuti dell'animazione all'interno del centro estivo sono demandate alla professionalità degli animatori, trattandosi di un servizio ad alta specializzazione.

Il progetto educativo dovrà tenere conto delle seguenti tipologie di attività:

- Giochi in autonomia e strutturati
- Tornei di giochi
- Attività sportive
- Attività manuali e di espressione, anche con il ricorso ad associazioni specializzate
- Esplorazione del Territorio e di ambienti naturali
- Attività di educazione ambientale
- Cittadinanza attiva.

ART. 14 – SUB CONCESSIONE

E' vietata ogni forma di sub – concessione.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ

Sono a carico del Concessionario le responsabilità connesse e dipendenti dall'uso e dalla gestione dei locali avuti in concessione, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate.

L'Amministrazione Comunale dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative agli utenti del servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Il concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 17 - CONTROLLI, VIGILANZA E PENALITÀ

L'Ente potrà controllare l'andamento dei servizi concessi, mediante periodiche verifiche su:

- l'effettiva realizzazione delle attività progettuali;
- l'operato degli animatori.

Qualora fossero rilevate disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, nell'operato del personale, il Concessionario dovrà adeguarsi tempestivamente alle indicazioni impartite dal Comune.

Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato d'oneri, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l'applicazione di penalità del valore compreso tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento rilevato.

L'applicazione della penalità avverrà previa contestazione con posta elettronica certificata al concessionario che avrà facoltà di presentare le sue contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione. La mancanza o insufficienza delle stesse comporterà l'applicazione della penalità. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della PEC; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

ART. 18 – D.U.V.R.I. - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/2008, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n. 123 in materia di Tutela della Salute e di Sicurezza sul Lavoro" il servizio di cui alla presente concessione non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente, ed in applicazione della determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Si precisa, inoltre che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione appaltante non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla stazione appaltante stessa.

Si fa presente tuttavia che per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, l'impresa è tenuta ad elaborare il proprio D.U.V.R.I e a provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri della attività svolte.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore del contratto, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa;
- c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e del CCNL;
- d) concessione, totale o parziale, dei servizi oggetto del presente capitolato;
- e) grave inadempimento o frode del soggetto gestore atto a compromettere il risultato del servizio;
- f) mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito;
- g) avvenuta applicazione di tre sanzioni nell'arco di un trimestre;
- h) apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto gestore o altre procedure derivanti da insolvenza;
- i) inosservanza delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenza per il personale.

Qualora si riscontrino l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, l'Amministrazione procederà, in pieno diritto e senza formalità di sorta, con semplice atto amministrativo, alla risoluzione di ogni rapporto con il soggetto, incamerando la cauzione versata e richiedendo il pieno risarcimento dei danni subiti.

In base all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio in oggetto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, che non possa essere risolta bonariamente tra le parti, sarà deferita all'autorità giudiziaria ordinaria, (Foro di Torino), essendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – SPESE

Saranno a carico esclusivo del concessionario tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del capitolato d'oneri, il D.L.vo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d'ora in avanti Codice) nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Ai sensi dell'art. 29 del "Codice", il Comune di Rosta designa il concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione. Mantiene riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

Rosta, 16.04.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Caterina PREVER LOIRI